

R.G. 138-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dott. Luca Fuzio - Giudice
dott. Angela Randazzo - Giudice est.

nel procedimento n. 138-1/2026 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di LUIGI SCACCHI [REDACTED] e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mazzoleni del Foro di Bergamo;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 25.3.2026 da Luigi Sacchi per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

letta la nota integrativa deposita in data 1.4.2026;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente in Calcinate via Alcide De Gasperi n. 6 e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che la parte ricorrente riveste la qualità di debitore *ex* art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di circa [REDACTED]

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;



considerato che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile, ma unicamente di un reddito mensile di circ[REDACTED]

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

ritenuto in tale ottica che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della parte ricorrente e del proprio nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione dello stipendio percepito dalla parte debitrice, con la esclusione di [REDACTED] con conseguente obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Roberto Emo, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore, possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

p.q.m.

visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LUIGI SCACCHI [REDACTED] e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mazzoleni del Foro di Bergamo;

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina liquidatore il dott. Roberto Emo;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 6/5/2026

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

